

**Ai gentili Clienti**  
**Loro sedi**

**Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2009 - 2010**


Si comunica che entro il **16 febbraio 2010** i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio Inail, dovuto come saldo per l'anno precedente ed anticipo per l'anno in corso.

Entro la stessa data devono presentare, inoltre, la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel corso dell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).


La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può essere presentata entro il 16 marzo 2010, ferma restando la scadenza del pagamento al 16 febbraio 2010.

Ove non si fosse già provveduto, si prega di far pervenire allo Studio le basi di calcolo e il prospetto contenente i dati relativi al tasso del premio e la sua oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall'Inail ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2009 con il modulo 20SM.

I Signori clienti dovranno inoltre comunicare in tempo utile le modalità di pagamento del premio Inail: è possibile, infatti, procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione,




La manifestazione di volontà espressa una prima volta è considerata valida anche per gli anni successivi. Pertanto:



**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile



È possibile richiedere il pagamento rateale in rate superiori a 4, mediante **apposita istanza** da presentare alla sede Inail, qualora si dimostri di essere in una delle seguenti situazioni:

- difficoltà dello specifico settore produttivo;
- particolari condizioni di crisi aziendale;
- crediti vantati nei confronti di enti pubblici e non ancora realizzati per lavori appaltati, dei quali deve essere specificata la natura;
- causa di forza maggiore.

Se si presume che le retribuzioni, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente (es. riduzione del personale ovvero trasferimento di ramo di azienda), è possibile comunicare all'Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 16 febbraio 2010, al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo.

In sede di autoliquidazione 2009/2010 si potrà usufruire di specifiche **agevolazioni contributive** che di seguito si riportano nei loro tratti essenziali:

<b>Riduzione del premio per le imprese artigiane</b>	Lo sconto è da riconoscere prioritariamente a favore delle aziende che non abbiano denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio e che, in regola con gli adempimenti contributivi e con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/08, abbiano effettuato interventi di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, nell'ambito di piani pluriennali concordati tra le parti sociali.
<b>Riduzione del 14,01% per le imprese di auto-trasporto merci</b>	L'agevolazione contributiva è fissata nella misura del 14,01% per la sola regolazione 2009.
<b>Riduzione dell'80% per le imprese del settore della pesca</b>	È disposto in favore delle imprese, con o senza dipendenti, che esercitano la pesca costiera, la pesca nelle acque interne e lagunari, una riduzione del premio nella misura dell'80%, sia in sede di regolazione che di rata.
<b>Riduzione dell'11,50% per le imprese edili</b>	L'agevolazione contributiva per il settore edile è fissata nella misura dell'11,50% e si applica alla sola regolazione 2009. La riduzione si applica ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla sentenza.
<b>Riduzione per cooperative e consorzi operanti in</b>	Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici la riduzione i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone svantaggiate (del 68% sulla

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

<b>territori montani</b>	regolazione 2009 e del 40% sulla rata 2010) e in zone particolarmente svantaggiate (del 75% sulla regolazione 2009 e del 70% sulla rata 2010).
<b>Reimpiego dei dirigenti privi di occupazione</b>	Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse, che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso per ciascun dirigente assunto un contributo pari al 50% del premio assicurativo dovuto, sia in sede di regolazione che di rata, a patto che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.
<b>Inserimento dei disabili</b>	Il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) del premio per ogni lavoratore disabile assunto si applica esclusivamente alle aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007.
<b>Sostituzione di lavoratori assenti in astensione di maternità o parentale</b>	Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti per i lavoratori assunti, a patto che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.
<b>Aziende che assumono con contratti di inserimento</b>	In presenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n.276/2003 e dal regolamento CE n.2204/2002, per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento è prevista una riduzione del 25%, 40%, 50% e 100%, a seconda dei casi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016